

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1191 del 28/06/2021

OGGETTO: Approvazione "Regolamento per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici (art. 216, comma 12, del D.Lgs 50/2016)"

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva il Regolamento per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici (art. 216, comma 12, del D.Lgs 50/2016)

Il Direttore della **UOC Direzione Tecnica Nuovo Polo Ospedaliero** riferisce:

l'art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita a una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
il terzo comma del predetto articolo ha devoluto ad ANAC il compito di istituire un albo di esperti dal quale le stazioni appaltanti possano attingere per la scelta dei commissari, in ossequio ai criteri previsti dal medesimo comma, nonché dal successivo art. 78;

l'art. 78 del codice dei contratti subordina l'iscrizione all'albo al possesso, da parte dei soggetti interessati, di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo criteri e modalità che ANAC definisce con apposite linee guida;

con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, l'ANAC ha adottato le Linee Guida n.5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", successivamente aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'ANAC, n. 4 del 10 gennaio 2018, al fine di dare piena attuazione alle norme del Codice dei contratti

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

pubblici e, in particolare, all'obbligo di nomina dei commissari di gara esterni alla stazione appaltante, tramite estrazione a sorte nell'ambito di un Albo nazionale gestito dall'ANAC, secondo quanto stabilito dagli articoli 77 e 78 del Codice medesimo;

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 recante "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi", in attuazione del comma 10 dell'art. 77, del Codice dei contratti, è stato stabilito il compenso massimo per i commissari;

nel Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018, è stata stabilita la data del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici e il superamento del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del medesimo Codice;

con il Comunicato del Presidente ANAC del 9 gennaio 2019, è stato disposto il differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, al 15 aprile 2019;

con Comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019 è stata resa nota la sospensione fino al 31/12/2020 l'operatività dell'Albo dei commissari di gara a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (sblocca cantieri), successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019;

l'art. 8, comma 7 della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge n. 76/2020 (cd. "decreto semplificazioni") ha sospeso l'operatività dell'Albo fino al 31 dicembre 2021;

[l'art. 52 del D.L. 31/05/2021, n. 77](#) (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) apporta, tra l'altro, modifiche all'[art. 1 del D.L. 32/2019](#) (c.d. Decreto Sblocca cantieri), prorogando le deroghe temporanee introdotte in via sperimentale al Codice dei contratti pubblici (di cui al [D.Lgs.vo 18/04/2016, n. 50](#)) ed in particolare viene prorogata al 30/06/2023 (dal 31/12/2021) anche la disapplicazione in merito all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

precisato, altresì, che nelle more di nuove eventuali indicazioni da parte del legislatore e comunque per tutto il periodo di sospensione dell'operatività dell'albo, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del già citato codice dei contratti, contenente "Disposizioni transitorie e di coordinamento", la nomina delle commissioni giudicatrici rimane in capo

alle stazioni appaltanti sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

considerata la necessita di definire criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di cui al citato art. 35, fino all'istituzione dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui al già menzionato art. 78 del su richiamato d.lgs. n. 50/2016, la UOC Direzione Tecnica Nuovo Polo Ospedaliero ha predisposto, di concerto con la Direzione Amministrativa, e previa condivisione con la UOC Servizi tecnici e patrimoniali e la UOC Provveditorato ed Economato, un documento denominato "Regolamento per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici".

Per quanto sopra esposto, si propone pertanto, nelle more della piena operatività dell'Albo Nazionale, al fine di disciplinare il regime transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216, del codice dei contratti, l'approvazione del documento denominato "Regolamento per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici", nonché per le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai commissari esterni, nel rispetto delle soglie massime di importo, stabilite ai sensi dell'articolo 77, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, dell'Azienda Ospedale Università Padova, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Direzione Tecnica Nuovo Polo Ospedaliero** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ssmmi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed

integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni e finalità espresse in premessa, nelle more della piena operatività dell'Albo Nazionale, al fine di disciplinare il regime transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216 del codice dei contratti, il documento denominato "Regolamento per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici" nonché per le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai commissari esterni, nel rispetto delle soglie massime di importo, stabilite ai sensi dell'articolo 77, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, dell'Azienda Ospedale Università Padova, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che il nuovo Regolamento entri in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. di dare mandato alle strutture UOC Direzione Tecnica Nuovo Polo Ospedaliero, UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, UOC Provveditorato UOC Provveditorato ed Economato di applicare le disposizioni nello stesso contenute;
5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile per la prevenzione della corruzione aziendale per le attività di competenza;

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it– P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

REGOLAMENTO

NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA,

NELLE PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

(Art. 216, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016)

Sommario

Articolo 1 – Premesse

Articolo 2 – Oggetto

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Funzioni del seggio di gara

Articolo 5 – Composizione del seggio di gara

Articolo 6 – Funzioni della commissione giudicatrice

Articolo 7 – Funzioni della commissione giudicatrice – Commissari interni

Articolo 8 – Commissari esterni

Articolo 9 – Incompatibilità e divieti

Articolo 10 – Nomina della commissione giudicatrice

Articolo 11 – Funzionamento della commissione giudicatrice

Articolo 12 – Compensi spettanti ai commissari esterni

Articolo 13 – Disposizioni finali

Allegati

Riferimenti normativi

Articolo 1 – Premesse

1. L'articolo 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., recante "Codice dei Contratti Pubblici" prevede che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, è attribuita ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. Il comma 3 del medesimo articolo statuisce che i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del citato decreto legislativo.
3. L'articolo 216, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici dispone che, fino alla piena operatività dell'Albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici, istituito presso l'ANAC, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
4. Con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, l'ANAC ha adottato le Linee Guida n.5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", successivamente aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'ANAC, n. 4 del 10 gennaio 2018, al fine di dare piena attuazione alle norme del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, all'obbligo di nomina dei commissari di gara esterni alla stazione appaltante, tramite estrazione a sorte nell'ambito di un Albo nazionale gestito dall'ANAC, secondo quanto stabilito dagli articoli 77 e 78 del Codice medesimo.
5. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 recante "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi", in attuazione del comma 10 dell'art. 77, del Codice dei contratti, è stato stabilito il compenso massimo per i commissari.
6. Nel Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018, è stata stabilita la data del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici e il superamento del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del medesimo Codice. 7. Successivamente, con il Comunicato del Presidente del 9 gennaio 2019, è stato disposto il differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, al 15 aprile 2019.
7. L'art. 1 comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione del predetto comma 3 dell'art. 77, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

8. La sospensione dell'art.77, comma 3, del Codice dei Contratti è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2021 dal D.L. 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", così come modificato dall'art. 8, comma 7, della Legge n.120 del 2020.

9. Nelle more della piena operatività dell'Albo Nazionale, al fine di disciplinare il regime transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216, del Codice dei contratti è, pertanto, necessario adottare un regolamento per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici per l'Azienda Ospedale Università Padova (Art. 216, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016).

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai commissari esterni, nel rispetto delle soglie massime di importo, stabilite ai sensi dell'articolo 77, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

2. La nomina della commissione giudicatrice è effettuata dal Direttore generale dell'Azienda Ospedale Università Padova ed ha luogo nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza, stabilite dal presente Regolamento, tenuto conto del regime di funzioni e competenze di cui alla Delibera del Direttore Generale n. _____, di approvazione dell'Atto aziendale.

3. Le regole di natura transitoria per disciplinare l'iter procedimentale, sono definite secondo i canoni della legittimità, chiarezza e univocità, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa, tenuto conto della primaria esigenza di garantire una idonea separazione dei poteri nell'assegnazione delle funzioni ai differenti ruoli aziendali, al fine di garantire la terzietà del valutatore.

Articolo 3 – Definizioni

1. Azienda: l'Azienda Ospedale Università Padova.

2. Codice dei contratti: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici".

3. Criterio del minor prezzo: il criterio di aggiudicazione che si basa sull'elemento del minor prezzo, nei casi stabiliti dal comma 4 dell'art. 95 del Codice dei contratti.

4. Criterio del miglior rapporto qualità prezzo: il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi secondo criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, secondo quanto stabilito dall'art. 95, commi 2, 3 e 6 del Codice dei contratti.

5. Criterio di comparazione costo/efficacia, sulla base del ciclo di vita: il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del solo costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

6. Commissione giudicatrice: l'organo collegiale, formato da un numero dispari di commissari, non superiori a cinque, che nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 6 del Codice dei contratti, è chiamata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 6. La Commissione giudicatrice è, inoltre, chiamata alla valutazione delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio di comparazione del prezzo o costo fisso, basato sulla sola qualità.

7. Commissari: i componenti della commissione giudicatrice, incluso il presidente, unitariamente considerati.

9. Decreto MIT 12.02.2018: decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 avente ad oggetto: "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi".

8. Seggio di gara: l'organo interno dell'Azienda che, nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice dei contratti, è costituito per lo svolgimento di attività amministrativa vincolata, per l'esame della documentazione amministrativa, propedeutico all'accertamento dell'ammissibilità dei concorrenti alla gara, e per lo scrutinio delle offerte economiche. Il Seggio di gara, di norma, è costituito anche nei casi di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, per la sola fase di verifica della documentazione amministrativa.

Articolo 4 – Funzioni del seggio di gara

1. Nelle gare da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, è costituito un seggio di gara che svolge la funzione di esame della documentazione amministrativa a corredo della domanda di partecipazione, concernente anche il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara). Il seggio di gara cura, inoltre, il sub procedimento del soccorso istruttorio e la fase di scrutinio delle offerte economiche, fino alla proposta di aggiudicazione.

2. Salvo quanto previsto nell'articolo 6, nelle gare da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, il seggio di gara, concluse le attività amministrative di esame della documentazione di cui al punto 1 e quelle correlate al soccorso istruttorio, rimette alla commissione giudicatrice gli atti e i processi verbali della prima fase di gara.

3. In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, l'Azienda indica nel bando di gara, se la valutazione dell'anomalia dell'offerta è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto, ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove istituita, o di una commissione nominata appositamente.

4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.

Articolo 5 – Composizione del seggio di gara

1. Il Seggio di gara è costituito da tre componenti di cui due in qualità di testimoni, scelti tra il personale dell'Azienda, con adeguato inquadramento, individuati con nota del Direttore della Struttura di appartenenza.

2. Le funzioni di presidente del Seggio di gara sono svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, o dal Direttore di Struttura, o loro delegati.

3. Le operazioni di verbalizzazione sono svolte all'interno del Seggio di gara, da uno dei due testimoni.

Articolo 6 – Funzioni della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice svolge le funzioni di esame e valutazione delle offerte tecnico economiche, nonché le eventuali attività di valutazione della congruità delle offerte anomale, a supporto del responsabile unico del procedimento, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC N. 3/2016, par. 5.3, tenuto conto di quanto prescritto dalla *lex specialis* di Gara.

2. Quando ricorrono ragioni particolari, riferite alla complessità e alla natura del contratto o della procedura, l'Azienda può stabilire, indicandolo espressamente nella *lex specialis* di gara, che la commissione giudicatrice sia chiamata a curare l'intero procedimento di gara e che in particolare ad essa siano attribuite sia l'esame della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti

generali e speciali di partecipazione (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara), sia l'esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche.

3. L'Azienda si riserva la facoltà di nominare una commissione giudicatrice anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo o mediante il criterio di comparazione costo/efficacia, sulla base del ciclo di vita, quando ricorrono ragioni particolari, riferite alla complessità e alla natura del contratto o della procedura.

Articolo 7 – Composizione della commissione giudicatrice. Commissari interni

1. La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di 3 (tre) componenti o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, da un numero dispari di 5 (cinque) componenti.

2. I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e nelle diverse aree tematiche coinvolte ed in possesso, al riguardo, di specifica competenza professionale, in maniera da garantire nel miglior modo possibile le necessarie competenze per le valutazioni da farsi nella specifica procedura di gara. Si deve ricorrere a esperti caratterizzati da competenze professionali distinte nei casi di contratti misti di appalto, gara su più lotti distinti con unica commissione giudicatrice e affidamenti particolarmente complessi quali finanza di progetto che richiedono la presenza di esperti di aree diverse.

3. I commissari sono selezionati e individuati, prioritariamente, tra il personale dell'Azienda e il personale Universitario in convenzione con l'Azienda Ospedale Università Padova, nell'ambito dei seguenti ruoli:

a) il presidente viene selezionato ed individuato tra il personale dirigente esperto nello specifico settore cui si riferisce il contratto, salvo che per motivate ragioni non vi sia personale dirigente disponibile, procedendosi al riguardo alla selezione del Presidente della Commissione tra il personale di cui al successivo punto b);

b) i commissari diversi dal presidente vengono selezionati ed individuati tra il personale con idoneo inquadramento giuridico, secondo le declaratorie del CCNL applicato, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

4. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice motiva adeguatamente in merito a competenze ed esperienze dei commissari, ai sensi del punto 2 del presente articolo.

5. La selezione dei commissari ha luogo nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente dell'Azienda, o dell'Università in convenzione, individuato quale commissario interno non potrà essere individuato a ricoprire analogo incarico per l'Azienda per un periodo di tre mesi dalla data di conclusione della procedura di gara in cui ha svolto il precedente incarico.

In casi eccezionali, fermo restando la necessità di assicurare il rispetto del principio di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte e ferma restando la necessità di comunque garantire una rotazione nelle nomina dei commissari, l'Azienda può procedere a nomine in deroga alla previsione di cui al precedente periodo qualora, per specifiche procedure, siano richieste professionalità specifiche presenti, tra il personale dell'Azienda, in un numero non idoneo a garantire la rotazione secondo la tempistica sopra indicata, essendo rispondente al pubblico interesse procedere tempestivamente nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed assicurare che la composizione delle commissioni giudicatrici con personale interno avvenga sulla base delle competenze valutative specifiche richieste dall'oggetto della procedura.

6. Il segretario verbalizzante non è di norma un componente della commissione: in tal caso è privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione. Il segretario verbalizzante, di norma, viene individuato tra il personale con idoneo inquadramento giuridico, secondo le declaratorie del CCNL applicato. Rimane ferma la possibilità, per l'Azienda, di affidare il ruolo di segretario verbalizzante (e le relative funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione) ad uno dei componenti della commissione giudicatrice, diverso dal Presidente.

Articolo 8 – Commissari esterni

1. Fermo quanto previsto nel successivo punto 8 del presente articolo, in caso di accertata carenza di figure esperte e dotate di adeguate professionalità tra il personale dell'Azienda o dell'Università di cui al precedente articolo 7, ovvero in caso di indisponibilità del ridetto personale, verificata anche sulla base dei carichi di lavoro, e così pure nel caso in cui, tra il ridetto personale, il numero di esperti di cui sopra disponibili e dotati di adeguata professionalità non sia in numero sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte o di una idonea rotazione della nomine, nonché negli altri casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, al fine di garantire la massima trasparenza, adeguata rotazione e per far fronte ai compiti istituzionali, i componenti della commissione giudicatrice sono scelti, su proposta del Direttore Generale, al di fuori del personale dipendente dell'Azienda o dell'Università in convenzione di cui al precedente articolo 7 e precisamente:

a) tra i dirigenti e funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti (individuati a seguito di censimento pubblico, mediante richiesta diretta di professionalità rivolta ad almeno tre altre amministrazioni aggiudicatrici, oppure mediante selezione di componenti esterni fra dirigenti e funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici che abbiano trasmesso la propria disponibilità su invito dell'Azienda rivolto ad almeno tre pubbliche amministrazioni), disponibili a svolgere l'incarico di commissario per l'Azienda ed in possesso dei seguenti requisiti, oltre ad eventuali ulteriori requisiti richiesti per la specifica procedura :

a1) aver maturato comprovata esperienza in precedenti commissioni di gara nel settore oggetto della gara o nello svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori o di direttore dell'esecuzione o altre attività tecniche nel settore oggetto della gara;

a2) non essere stati destinatari nell'ultimo triennio della sanzione disciplinare della censura o di sanzioni più gravi;

a3) non aver ricoperto l'incarico di componente di commissione giudicatrice per l'Azienda nei 3 mesi precedenti, fermo restando che gli incarichi di componente di commissione giudicatrice devono intendersi conclusi con la conclusione della relativa procedura di gara;

b) nell'ambito di un elenco formato, sulla base di rose di candidati fornite dalle Università di appartenenza a seguito di specifica richiesta, tra i professori universitari di ruolo che si dichiarino disponibili a svolgere l'incarico di commissario per l'Azienda e che possiedano i seguenti requisiti, oltre ad eventuali ulteriori requisiti richiesti per la specifica procedura:

b.1. aver svolto l'incarico di professore universitario di ruolo in una materia in cui rientra il settore di riferimento oggetto della gara, da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;

b.2. non essere attualmente sospesi dall'incarico e non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, della sanzione disciplinare della censura o di sanzioni più gravi;

b.3. aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 (tre) incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 (cinque) incarichi connessi alla materia professionale e/o alla disciplina oggetto dell'appalto da aggiudicare, fermo restando che tra i ridetti incarichi rientrano anche gli incarichi di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, progettista, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione per interventi nel settore oggetto della gara.

Ove non sia stato possibile individuare tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) persone idonee alla copertura del ruolo di componente della commissione giudicatrice in un numero sufficiente, l'Azienda ricorrerà ad esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto come di seguito indicato:

c) nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali a seguito di specifica richiesta, tra i professionisti esercenti professioni regolamentate, che si dichiarino disponibili a svolgere l'incarico di commissario per l'Azienda e che possiedano i seguenti requisiti, oltre ad eventuali ulteriori requisiti richiesti per la specifica procedura:

c.1. iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;

c.2. non essere attualmente destinatari di un provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività e non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, della sanzione disciplinare della censura o di sanzioni più gravi;

c.3. regolarità degli obblighi previdenziali e assolvimento degli obblighi formativi / di formazione permanente;

c.4. possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

c.5. aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 (tre) incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 (cinque) incarichi connessi all'ambito professionale e/o alla disciplina oggetto dell'appalto da aggiudicare, fermo restando che tra i ridetti incarichi rientrano anche gli incarichi di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, progettista, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione per interventi nel settore oggetto della gara.

2. Ciascuna delle suddette professionalità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1, viene individuata con sorteggio. In particolare, l'Azienda verificherà la possibilità di acquisire il nominativo di dirigenti e funzionari di cui alla lettera a), in possesso dei richiesti requisiti, in un numero almeno pari a due volte il numero di componenti necessario per lo specifico profilo di esperienza e capacità professionale e così pure verificherà la possibilità di acquisire il nominativo di professori universitari di ruolo di cui al punto b), in possesso dei richiesti requisiti, in un numero almeno pari a due volte il numero di componenti necessario per lo specifico profilo di esperienza e capacità professionale. Tra i nominativi così individuati per lo specifico profilo, si procederà all'individuazione del commissario da nominare mediante sorteggio. Analogamente si procederà nel caso in cui si ricorra a professionisti esercenti professioni regolamentate di cui alla lettera c) del precedente punto 1.

3. La scelta dei commissari esterni può avvenire unicamente fra le categorie e con le modalità di cui ai precedenti punti.

4. Il ruolo di presidente può essere assegnato, su proposta del Direttore Generale, preferibilmente a dirigenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con comprovata esperienza nel settore oggetto dell'appalto e nell'ambito di precedenti commissioni giudicatrici.

5. La sussistenza dei presupposti di cui al precedente punto 1 del presente articolo che consentano l'individuazione di commissari al di fuori del personale dipendente dell'Azienda o dell'Università in convenzione, è attestata dal RUP, sulla base degli atti forniti dal responsabile preposto alla struttura competente.

6. Il provvedimento di nomina dei commissari ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito atto di accettazione, da rendersi congiuntamente alla dichiarazione sull'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse delle altre cause ostative all'assunzione dell'incarico di cui al **Modello 1, allegato al presente Regolamento.**

7. Il segretario verbalizzante non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto, e svolge, pertanto, esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione. È comunque individuato tra il personale dipendente dell'Azienda con idoneo inquadramento giuridico, secondo le declaratorie del CCNL applicato.

Rimane ferma la possibilità, per l'Azienda, di affidare il ruolo di segretario verbalizzante (e le relative funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione) ad uno dei componenti della commissione giudicatrice, diverso dal Presidente.

8. Il presente articolo si applica anche nei casi di lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice dei contratti o nel caso di lavori di importo superiore a 30 milioni di euro nei quali la componente architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza o in caso di affidamento di contratti pubblici disciplinati dalla Parte IV del d.lgs. 50/2016 o nel caso di global service

Articolo 9 – Incompatibilità e divieti

1. I commissari, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti, non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo contratto del cui affidamento si tratta.

2. I commissari non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del Codice dei contratti.

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice dei contratti nonché l'inesistenza delle altre cause ostative all'assunzione dell'incarico di cui al **Modello 1, allegato al presente Regolamento.**

4. I segretari verbalizzanti delle commissioni non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 6, del Codice dei contratti e sono tenuti a rendere apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'inesistenza di dette condizioni, utilizzando il **Modello 2, allegato al presente Regolamento.**

Articolo 10 – Nomina della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con Deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura competente in riferimento allo specifico procedimento di gara, da adottare in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Articolo 11 – Funzionamento della commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che opera con il plenum dei componenti tutte le volte che deve procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie. Il lavoro della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza e può operare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

2. La Commissione giudicatrice si attiene scrupolosamente al metodo di valutazione delle offerte individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara e debitamente motivando, nei casi normativamente previsti, le proprie valutazioni.

3. Qualora un commissario reiteri la propria assenza ingiustificata per tre volte nel corso della procedura, lo stesso deve essere sostituito, ferme restando eventuali applicazioni di sanzioni e/o richieste risarcitorie per inadempimenti da parte dell'Azienda; nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento (es. malattia), debitamente documentato, si procederà comunque alla sua sostituzione.

4. La Commissione giudicatrice redige, per il tramite del segretario (ove nominato), con tempestività e completezza, i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche, sia riservate.

5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione può richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al Responsabile Unico del procedimento, sia agli altri dipendenti dell'Azienda, in ragione della specificità della richiesta.

6. Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice dei contratti, espressa dalla Commissione giudicatrice nell'ultimo verbale di seduta pubblica.

7. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione giudicatrice, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

8. I commissari ed il segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, del Codice di comportamento, del Piano anticorruzione e dei regolamenti dell'Azienda.

9. I commissari ed il segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

10. La Commissione può essere riconvocata anche più volte anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Azienda, presentando all'Azienda, se richiesto, una relazione sul lavoro svolto durante la procedura o su alcune specifiche fasi del lavoro svolto secondo quanto richiesto dall'Azienda.

Articolo 12 – Compensi spettanti ai Commissari esterni

1. Nessun compenso è dovuto ai commissari interni o ai componenti del seggio di gara o ai dipendenti che svolgono le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali.

2. Ai commissari esterni è riconosciuto un compenso, secondo le modalità previste nei commi seguenti, nei limiti stabiliti dal DM MIT del 12.02.2018.

3. Le spese relative ai compensi spettanti ai commissari esterni, sono inserite nel quadro economico dell'intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

4. Per la determinazione dei compensi dei commissari esterni nelle gare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, si utilizzano, per analogia, i parametri di riferimento espressi nella nota dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1289/UL/1984, aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici del 29.09.2004, che costituiscono "criteri di riferimento tutt'ora fondati e rispondenti alle norme legislative nonché di buona amministrazione", come espresso nella sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Campania n. 5627 del 28/08/2008. Il compenso dei commissari esterni è, pertanto, così definito:

a) Gare esecuzione lavori, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

I. Compenso base pari al 2% del corrispettivo della progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara, determinato tramite il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e smi;

II. Compenso aggiuntivo per ciascuna offerta tecnica e metodologica esaminata, oltre la prima, pari al 3% del compenso base;

III. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;

b) Gare di concessione o di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

I. Compenso base pari al 5% del corrispettivo di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara, determinato tramite il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e smi;

- II. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- III. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;

c) Commissione ad hoc per la valutazione di offerte anomale

- I. Compenso base a vacazione (ex art. 6 del DM 17 giugno 2016 e ssmmii) sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
- II. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate.

5. In considerazione dell'applicazione del principio di contenimento della spesa, l'Azienda applica ai compensi determinati, per le varie tipologie di cui al precedente punto 4, sub a), b), c), le seguenti riduzioni percentuali:

- a) Per i commissari e il segretario esterni, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni: riduzione fino a un massimo del 50%;
- b) Per i commissari e il segretario esterni, in tutti gli altri casi: riduzione fino a un massimo del 25%.

Ai fini della graduazione dei compensi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DM MIT del 12.02.2018, tali riduzioni, incidenti sulla misura del compenso, sono stabilite nel provvedimento di nomina della Commissione, tenuto conto dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto, nonché con riguardo ad altri elementi della gara, che influiscono direttamente sull'attività della Commissione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il grado di complessità dell'affidamento;
- b) il numero dei lotti;
- c) il numero atteso dei partecipanti;
- d) il criterio di attribuzione di punteggi;
- e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.

6. Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito, inoltre, un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del punto 4, lettere a) e b), secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare, di seguito riportata:

massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare fino a 10 concorrenti	massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare da 11 a 20 concorrenti	massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare da 21 a 30 concorrenti	massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare da 31 a 50 concorrenti	massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare oltre 50 concorrenti
€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 4.500,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00

7. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni per l'affidamento dei contratti pubblici di **servizi e forniture**, si farà riferimento, per analogia, a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 Settembre 2004 nella parte relativa a "Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici", nel quale si ritiene che, "essendo l'impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso". Il Compenso dei commissari esterni sarà, pertanto, così definito:

- I. Compenso a vacazione sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
- II. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate;

8. In considerazione dell'applicazione del principio di contenimento della spesa, ai compensi determinati secondo il punto 7, si applicano i commi 5 e 6.

9. Restano fermi, in ogni caso, i compensi massimi stabiliti dall'Allegato "A" del DM MIT del 12.02.2018, come da Tabella che segue:

APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI	
Importo a base di gara	Compenso lordo massimo *
inferiore o pari a 20.000.000 €	8.000 €
superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 €	15.000 €
superiore a 100.000.000 €	30.000 €
APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE	
Importo a base di gara	Compenso lordo massimo *
inferiore o pari a 1.000.000 €	8.000 €
superiore a 1.000.000 € e inferiore a 5.000.000 €	15.000 €
superiore a 5.000.000 €	30.000 €
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA	
Importo a base di gara	Compenso lordo massimo *
inferiore o pari a 200.000 €	8.000 €
superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000	15.000 €
superiore a 1.000.000 €	30.000 €
* I compensi indicati comprendono tasse e contributi; restano invece esclusi dal calcolo dei compensi i rimborsi spese	

Con sentenza del TAR Lazio, sez. I, del 31/05/2019 n. 6925, è stato annullato il decreto ministeriale del 12 febbraio 2018, con riferimento alla fissazione di un compenso minimo come previsto nell'allegato A del decreto.

Nella Tabella sono, pertanto, espunti i compensi minimi, non contemplati dal comma 10 dell'art. 77 del Codice dei contratti.

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente di settore.
2. Il presente Regolamento produrrà effetti fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del Codice dei contratti. Dopo l'adozione della ridetta disciplina il Regolamento continuerà a produrre effetti ove non in contrasto e per le parti compatibili.
3. La violazione degli obblighi del presente Regolamento da parte del personale interno o dell'Università di cui all'articolo 7, integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
4. La violazione degli obblighi del presente Regolamento da parte di commissari esterni è fonte di responsabilità contrattuale, con la conseguente possibilità per l'Azienda di agire per il risarcimento del danno subito.
5. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo, altresì, a responsabilità penale amministrativa o contabile in capo al responsabile.
6. Ai fini della più ampia diffusione, il regolamento è pubblicato sul sito web aziendale.
7. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.

ALLEGATI

MODELLO 1 – Dichiarazione Presidente/Commissari– Inesistenza cause di incompatibilità e di astensione.

MODELLO 2 – Dichiarazione Segretario verbalizzante – Inesistenza cause di incompatibilità e di astensione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 97 Costituzione.

D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici.

D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e s.m.i.. - Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e s.m.i..

Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) .

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 recante "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi",

Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 2004.

MODELLO 1 – Dichiarazione Presidente/Commissari– Inesistenza cause di incompatibilità e di astensione.

**PROCEDURA _____
AI SENSI DEGLI ARTT. _____ DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II. DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA, _____ (COMMESSA
_____) - CIG _____ - CUP _____**

I sottoscritti

nominati componenti della Commissione giudicatrice della gara d'appalto indicata in oggetto, consapevoli della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia,

DICHIARANO

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016(*) e in particolare:

1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);

2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);

3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico amministratore presso l'Azienda Ospedale Università Padova;

5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata.

inoltre, in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti,

6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 (**);

7) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile (***) e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;

8) di assenza delle situazioni di conflitto di interesse indicate nell' art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (****).

Padova, _____

(firma leggibile)

(*) D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulta ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso,

con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo ((e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici)) sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

() D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

(*) Art. 51 del Codice di procedura civile - "Astensione del giudice"**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4. *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
5. *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(**) D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 - Art. 7 - Obbligo di astensione**

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza

MODELLO 2 – Dichiarazione Segretario verbalizzante – Inesistenza cause di incompatibilità e di astensione.

PROCEDURA _____
AI SENSI DEGLI ARTT. _____ DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II. DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA, _____ (COMMESSA
_____) - CIG _____ - CUP _____

Il / La sottoscritto/a

nominato/a SEGRETARIO VERBALIZZANTE per le operazioni di gara d'appalto indicata in oggetto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

- di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
- di aver preso visione dell'elenco dei concorrenti;
- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con gli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto;
- di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto, ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;

l'inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui al comma 6 dell'art. 77, d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

con riguardo all'art. 51 del Codice di procedura civile:

1) di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all'astensione previste dal detto art. 51 del Codice di procedura civile e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;

con riguardo all'art. 35 bis del D. L.vo 30/03/2001 n. 165:

2) di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale;

con riguardo all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016:

3) di non incorrere in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse riportate nell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.

Padova, _____

(firma leggibile)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 28/6/2021

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°29 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1191 del 28/6/2021 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
